



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Il Direttore

Roma, 10.02.2011

Prot. n. 4460

Alle Amministrazioni  
di cui all'allegato elenco

c.p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Gabinetto del Ministro  
Via XX Settembre, n. 97  
00187 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato  
Via XX Settembre, n. 97  
00187 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento delle Finanze  
Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità  
Piazza Mastai, n. 11  
00153 Roma

**Oggetto: Adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 2, comma 222 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010" – Precisazioni in merito ai contratti di locazione passiva delle Amministrazioni dello Stato.**

Con riferimento ai dati relativi agli immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, trasmessi in attuazione della norma in oggetto, si rappresenta che le articolazioni territoriali dell'Agenzia del demanio hanno avviato le opportune attività di verifica, chiedendo chiarimenti agli uffici periferici delle singole Amministrazioni.



Nelle more della conclusione delle suddette attività, si evidenzia sin da ora che qualora esistano delle occupazioni extracontrattuali per le quali in passato non è stata investita l'Agenzia del demanio, è necessario che codeste Amministrazioni interessino le Filiali di questa Agenzia per la verifica di disponibilità di immobili demaniali e, nel caso di esito negativo, procedano allo svolgimento delle prescritte indagini di mercato ai fini della stipula del contratto di locazione.

Resta inteso che, come più volte segnalato, l'Agenzia del demanio procederà unicamente al pagamento dei canoni relativi ai contratti da essa stipulati e, pertanto, la corresponsione delle eventuali indennità extracontrattuali è demandata alle singole Amministrazioni firmatarie degli originari contratti.

Con l'occasione, in riferimento alle procedure di locazione passiva già avviate e non ancora concluse, si richiama l'attenzione sulla puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 2, comma 222, in merito all'obbligo di comunicazione, entro il 31 marzo 2011, di tutte le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.

Distinti saluti



Maurizio Prato  
